



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **20** del **25-02-2019**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 13-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2019 - 2021 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore 18:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Assente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2019 - 2021 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 cit. prevede che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 6 c. 6 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*;

DATO ATTO che l'art. 22, comma 1, del Dlgs 75/2017 dispone che *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*;

VISTE le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”*, adottate con D.M. 08.05.2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- che le suddette linee guida *“definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;
- che la dotazione organica, secondo l'impostazione definita dalla suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della

spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

VALUTATE le proposte con i Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione e pianificazione triennale delle attività e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

PRESO ATTO che è stata effettuata la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, e che non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra citato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € € 1.024.246,89:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCULSE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.073.224,59	€ 1.073.224,59	€ 978.002,52	€ 1.024.246,89

CONSIDERATO che la spesa del personale prevista per il 2019 è di € 962.134,09 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006), comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale in Convenzione, ente capofila, e che pertanto per l'anno 2019 l'Ente ha un margine di spesa di € 62.112,80 rispetto alla media del triennio 2011-2013;

VERIFICATO il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e che, in particolare, questa Amministrazione:

- rispetta il vincolo di contenimento della spesa del personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013,

- ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
- ha approvato il Piano triennale azioni positive 2018/2020 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lfs. n. 198/2006), giusta deliberazione n. 19 del 12.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO che, ai sensi dell' art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014 e s.m.i.:

- per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- “(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. (...)*”;

VISTO che, con riferimento all'utilizzo dei resti assunzionali del triennio precedente, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28 del 14.09.2015, ha chiarito che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, dispone per l'anno 2019 dei resti assunzionali dell'anno 2018 relativi al 75% della spesa per le cessazioni dell'anno 2017 non completamente utilizzati e il 100% della spesa per le cessazioni dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, per gli importi di seguito specificati:

QUOTA ASSUNZIONALE	RESTI 2018	8.416,56
	QUOTA 2019	39.757,10
TOTALE QUOTA ASSUNZIONALE ANNO 2019		48.173,66

CONSIDERATO che l'art.35 bis del D.L. 113/2018 (L132/2018) introduce per l'anno 2019 una disciplina derogatoria che prevede che *“ i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”*

PRESO ATTO che l'Ente, che nel triennio 2016-2018 ha rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, ha sostenuto per il personale di polizia locale nell'anno 2016 una spesa di € 62.422,61 (escluso spese per il salario accessorio) e può quindi utilizzare tale importo, per incrementare di 21 ore l'orario del nuovo agente di polizia locale assunto nell'anno 2018 (part – time 15/36 ore), senza intaccare la quota assunzione dell'Ente come sopra determinata, in quanto la spesa complessiva per l'anno 2019, al netto degli aumenti contrattuali, ammonterebbe ad € 61.947,72 di cui € 43.944,50 per personale già in servizio ed € 18.003,22 per l'incremento di orario sopra specificato;

PRESO ATTO inoltre che l'Ente intende utilizzare la propria capacità assunzionale per le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2019:

- Istruttore Amministrativo informatico part – time 18/36 ore, categoria C,
- Istruttore Amministrativo a tempo pieno categoria C, da assegnare all'Area Economico Finanziaria – Tributi;

DATO ATTO:

- che l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria è esclusa dai limiti assunzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, *“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità*

finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”;

- che le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, non devono essere computate nel budget assunzionale, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l'altro, nella circolare prot. n. 27731 del 11.12.2013;

RITENUTO di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che si procederà all'assunzione dall'esterno del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale mediante indizione di nuovo concorso o utilizzo di graduatoria concorsuale, con conseguente utilizzo e nei limiti della capacità assunzionale come più sopra quantificata, solamente nel caso in cui le procedure di mobilità volontaria e collettiva di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo;
- che in tal caso la spesa relativa al reclutamento a tempo indeterminato del personale avverrà nel rispetto delle risorse assunzionali come più sopra quantificate;

DATO ATTO che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RITENUTO altresì che si potranno prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nei limiti dell'importo di € 16.362,42, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2017 si è verificato il trasferimento per mobilità di personale dipendente e precisamente, con deliberazione n. 193 del 19/12/2016 è stato rilasciato il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria di un Istruttore Amministrativo cat. C, addetto alla Biblioteca Comunale (data di cessazione 31/01/2017) presso il Comune di Cornuda, e che il posto è ancora da coprire non essendosi concretizzato il trasferimento per mobilità con un dipendente del Comune di Luserna (TN) risultato idoneo nella procedura di mobilità svolta dall'Ente nell'anno 2017 in cui era l'unico candidato;

CONSIDERATO inoltre, che nell'anno 2018 è andata deserta la procedura di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time (14 ore settimanali) per un Istruttore Amministrativo Informatico cat. C da assegnare all'Area Economico Finanziaria;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2018 si sono verificate le seguenti cessazioni:

- un dipendente di categoria B1, profilo Collaboratore Tecnico – Cuoco per dimissioni volontarie a seguito collocamento in quiescenza (ultimo giorno di servizio 31/07/2018);
- un dipendente di categoria C, profilo Istruttore Amministrativo Contabile per dimissioni volontarie a seguito vincita concorso pubblico presso altro Ente (data ultimo giorno di servizio 30/11/2018);

CONSIDERATO altresì, che si prevede nel corso dell'anno 2019 la cessazione di un Addetto al Servizio Pulizie - Cat. A per collocamento in quiescenza;

DATO ATTO che non sono al momento previste cessazioni nel 2020 e nel 2021;

PRESO ATTO che nella seduta odierna è stato concesso ad un dipendente comunale cat.C, assegnato all'Ufficio lavori Pubblici, un nulla osta preventivo al trasferimento presso altro ente tramite l'istituto della mobilità, previa preventiva copertura del posto dallo stesso attualmente ricoperto;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto è assunta nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di all'art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296 e trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

DATO ATTO che risulta coperta la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della citata L. n. 68/1999, in favore dei soggetti disabili;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati e della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 02.05.2018 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il verbale con il quale il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto (allegato B)

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e s.m.i., con riferimento agli obblighi di certificazione dei crediti;

VISTO l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016 relativo al rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dell'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di Legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in € 1.024.246,89 e di approvare l'allegata consistenza dei dipendenti di ruolo in servizio, che, comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale in Convenzione, ente capofila, comporta una spesa pari a € 962.134,09 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006);
3. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e le modifiche al piano occupazionale per gli anni 2019 - 2021, nei termini riportati nelle premesse e specificati nell'allegato "A" che prevede per l'anno 2019:
 - l'incremento da 15 a 36 dell'orario del nuovo agente di polizia locale assunto nell'anno 2018 per una spesa aggiuntiva di € 12.293,94, utilizzando la differenza tra la spesa 2016 e la spesa 2019 per la polizia locale, senza intaccare la quota assunzione dell'Ente, ai sensi dell'art.35 bis del D.L. 113/2018 (L132/2018) che introduce per l'anno 2019 una disciplina derogatoria che consente ai comuni, che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta

per detto personale nell'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio,

- di utilizzare la propria capacità assunzionale per le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2019:
Istruttore Amministrativo informatico part – time 18/36 ore, categoria C,
Istruttore Amministrativo a tempo pieno categoria C, da assegnare all'Area Economico Finanziaria – Tributi;
- avvio bando di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Tecnico a seguito della concessione del nulla osta preventivo al trasferimento presso altro ente tramite l'istituto della mobilità, ad un dipendente comunale cat.C, assegnato all'Ufficio lavori Pubblici, previa preventiva copertura del posto dallo stesso attualmente ricoperto;

4. di dare atto inoltre:

- che anche per gli anni 2020 e 2021 l'assunzione dei dipendenti previsti, non comporta il superamento del valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006),
- che non emergono situazioni di personale in esubero a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
- che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima- media del triennio 2011/2013);

5. di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2019 - 2021, in corso di redazione, verrà data copertura alla spesa di personale complessiva prevista e che si darà corso alle assunzioni solo dopo l'approvazione del Bilancio stesso e previo reperimento delle risorse finanziarie;

6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. di informare le organizzazioni Sindacali e le RSU sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

9. di demandare tutti gli adempimenti in ordine al reperimento di personale al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

10. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione di cui al presente atto qualora si verificassero mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al predetto triennio oppure emergessero nuove esigenze dell'Ente;

11. di dare atto che sul presente provvedimento il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole (Allegato B);

12. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2019 - 2021 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 25.02.2019

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 25.02.2019

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina

FABBISOGNO PREVISTO		PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2018		PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 – 2021 Assunzioni possibili nel rispetto dell'art. 1, comma 557,L 296/2006					
CAT GIUR.	PROFILO	COGNOME/NOME DIPENDENTE	POS. EC.	2019			2020	2021	
				Ass	Cess.				
D.1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Pederiva Tamara	D.5						
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Baratto Cristina	D.6						
D.1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	Binotto Francesca	D.4						
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Da Re Giuseppe	D.3						
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico	Bonet Alessandro	D.2						
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico	Personale trasferito per mobilità presso altro Ente dal 01.04.2017				Valutazione se mantenere assetto organizzativo con unione aree o sostituzione.			
D.1	Istruttore Direttivo	Posto vacante							
C.1	Istruttore Amministrativo	Casagrande Cecilia	C.5						
C.1	Istruttore Amministrativo	Damuzzo Paola	C.5						
C.1	Istruttore Tecnico part.-time 27/36	Andreola Alessandra	C.4						
C.1	Istruttore Amministrativo	Sanna Roberta	C.1						
C.1	Istruttore Amministrativo part-time 33/36	Micheletto Arianna	C.5						
C.1	Istruttore Amministrativo	Balliana Nadia	C.5						
C.1	Istruttore Contabile	Da Parè Olivia Dimissioni a seguito concorso (ultimo giorno di servizio 30/11/2018)							
C.1	Istruttore Tecnico part-time 32/36	Teo Barbara	C.5						
C.1	Istruttore Amministrativo	Agostinetto Taziana	C.3						
C.1	Istruttore Amministrativo	Personale trasferito per mobilità presso altro Ente dal 01.02.2017		1		Procedura di mobilità da altri enti. Eventuale concorso o utilizzo graduatorie per assunzione part - time			
C.1	Istruttore Tecnico	Reghin Alessandro	C.2						
C.1	Istruttore Tecnico	Beri Anna Maria	C.3						
C.1	Istruttore Amministrativo part-time 18/36	Grotto Marika	C.1						
C.1	Istruttore Tecnico	Amianti Matteo	C.2			Avvio bando di mobilità per sostituzione dipendente a seguito concessione nulla osta preventivo al trasferimento.			

C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Simonelli Agnese	C.1					
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Patete Giovanni Battista part-time 15/36 (incremento temporaneo 34/36)	C.1			Trasformazione da part-time 15/36 a tempo pieno.		
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto vacante						
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante		1		Assunzione tramite eventuale utilizzo graduatorie altri enti o concorso.		
C.1	Istruttore Tecnico	Posto vacante						
C.1	Istruttore Amministrativo - Informatico	Posto vacante		1		Assunzione part - time (18/36) tramite utilizzo graduatorie altri enti o concorso.		
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante						
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Pederiva Domenico	B.7					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo part-time 27/36	Agostinetti Patrizia	B.6					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Da Dalt Valentina	B.6					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Merotto Sara	B.6					
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Ferronato Mario	B.5					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante						
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Cuoco	Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2018				Sostituzione nel 2018 con appalto di servizio a terzi.		
B.1	Collaboratore Amministrativo - Messo	Simonetti Luca	B.3					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Spadetto Luigi	B.4					
B.1	Collaboratore Amministrativo	Da Re Francesca	B.1					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						
A.1	Operatore Addetta servizio pulizie	Recchia Laura	A.5		1	Cessazione per pensionamento e sostituzione con appalto di servizio a terzi.		
A.1	Operatore ausiliario	Posto vacante						
TOT			TOT					
44			28	3	1			

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 25.02.2019

OGGETTO: **Parere su pianificazione fabbisogni del personale 2019-2021.**

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 25.02.2019 inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2019-2021 sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;

Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;

Visto l'art. 9, comma 8 del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

Visto il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2018 dove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e personale;

RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni), ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;

- in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Servizio a corredo della proposta di deliberazione in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e 2020

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Data 25.02.2019

IL REVISORE

rag. Leonardo Di Turi



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 13-03-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 13-03-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva